

## ALEEGATO A

### STATUTO MODIFICATO TERME ANTICA QUERCIOLAIA

#### S T A T U T O

della società per azioni

#### **"TERME ANTICA QUERCIOLAIA - S.P.A."**

##### Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "TERME ANTICA QUERCIOLAIA - S.P.A."

##### Art. 2 - Sede

La società ha sede in Rapolano Terme.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

##### Art. 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto, in via prevalente, lo sfruttamento e l'utilizzazione di giacimenti di acque termali, acque minerali ed oligominerali e tutto quanto connesso all'attività termale e le sue applicazioni.

La società effettua studi ed indagini sui giacimenti, sulle fonti, sui metodi e sugli impianti di captazione delle acque.

La società promuove studi e ricerche nel campo dell'applicazione medico sanitaria delle acque, per fini terapeutici e di prevenzione delle malattie.

La società potrà svolgere attività terapeutiche, attività ricettive e di ristorazione, potrà inoltre, in connessione ed integrazione delle attività terapeutiche, realizzare e gestire impianti sportivi e ricreativi e svolgere iniziative culturali e di spettacolo.

La società potrà realizzare e gestire le sopradette iniziative ed attività direttamente o anche avvalendosi di altri soggetti o enti ai quali potrà essere affidata la realizzazione o gestione di una o più iniziative e attività anche mediante affitto d'azienda e la costituzione di apposite commissioni tecnico-scientifiche.

In tal caso la società può prestare la propria assistenza e consulenza anche in ordine organizzativo e gestionale ai predetti soggetti o enti.

La società potrà produrre e commercializzare prodotti provenienti dalla lavorazione delle piante officinali, cosmetici e prodotti per l'igiene della persona.

La società potrà inoltre concedere finanziamenti occasionalmente ed esclusivamente nell'ambito del proprio gruppo e non professionalmente né nei confronti del pubblico.

La società potrà inoltre ed in via non prevalente prestare

fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie personali e reali a favore di terzi solo se in via strumentale al conseguimento dello scopo sociale nonchè compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria o anche soltanto utile per il conseguimento dell'oggetto sociale purchè si tratti di attività per l'esercizio delle quali la società medesima presenti tutti i requisiti eventualmente richiesti dalle norme di legge.

La società potrà inoltre, in via non prevalente ed al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere interessenze o partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

#### Art.4 - Durata della Società

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2065 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta o liquidata con deliberazione dell'Assemblea.

#### Art.5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 262.241,52 duecentosessantaduemiladuecentoquarantunovirgolacinquantadue) ed è diviso in numero 50.822 (cinqantamilaottocentoventidue) azioni da euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura.

A carico dei soci in ritardo dei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 5% fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

#### Art. 6 - Aumenti del capitale sociale

Qualora l'Assemblea deliberi un aumento di capitale sociale, anche tramite emissioni di azioni privilegiate o di risparmio, le azioni di nuova emissione dovranno essere preventivamente offerte in opzione agli azionisti che potranno esercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta.

#### Art. 7 - Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

La società in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni.

Ogni azione da diritto ad un voto.

#### Art. 8 - Clausola di prelazione

Ciascun socio che intende cedere in tutto od in parte le proprie quote azionarie deve offrirle in prelazione agli altri soci, comunicando loro, mediante lettera raccomandata, il numero delle azioni che intende cedere, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento.

Nel termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata gli altri soci devono comunicare se intendono esercitare o meno il diritto di prelazione.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti gli altri soci il cedente può alienare le proprie azioni a terzi, previa comunicazione della eventuale mancata collocazione, sia al Consiglio di Amministrazione che agli altri soci indicando i nomi degli acquirenti.

Art. 9 - Le azioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 10 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 11 - Obblighi sociali

I soci hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni assunte dagli organi sociali nonché di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dalla partecipazione alla società.

In particolare nessun socio può divulgare documentazioni, studi, elaborati tecnici o scientifici, risultanze di indagini e di ricerche ed in genere notizie, inerenti le attività della società.

Art. 12 - Finanziamento dei soci

Per far fronte alle proprie esigenze finanziarie la società potrà, fra le altre forme di finanziamento, richiedere anche finanziamenti, con l'obbligo di restituzione, fruttiferi e infruttiferi, ai propri soci, in proporzione e non alle quote possedute, nel rispetto dei limiti e condizioni posti dalla normativa vigente, restando espressamente esclusa la raccolta di risparmio fra il pubblico, salve le forme previste dalla legge.

Eventuali versamenti in conto capitale effettuati in favore della società saranno infruttiferi di interessi o compensi di qualsiasi natura. Tali versamenti potranno eventualmente essere con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, utilizzati a copertura di aumenti di capitale ovvero a copertura delle perdite di esercizio.

#### Art. 13 - Domicilio

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello indicato nel libro dei soci. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### Art. 14 - Organi della Società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;

#### Art. 15 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio della società; il termine di 120 (centoventi) giorni potrà essere portato a 180 (centottanta) giorni ai sensi dell'art. 2364 ultimo comma del codice civile; in questo caso gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'assemblea straordinaria oltre ai casi previsti dalla legge, è convocata dall'organo di amministrazione ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.

L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano rispettivamente sulle materie indicate dagli articoli 2364 e 2365 del codice civile.

#### Art.16 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'Organo di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

#### Art. 17 - Partecipazione all'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, rilasciando ai medesimi delega scritta. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive della medesima assemblea. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### Art. 18 - Presidenza assemblea

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione e in caso di assenza, impedimento o vacanza, dal Vice-Presidente o Consigliere più anziano di età presente alla seduta o da altra persona designata dai soci intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipazione all'assemblea, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni.

L'Assemblea nomina un segretario, socio e non socio; qualunque socio potrà prendere visione dei verbali delle assemblee negli uffici della società non prima che siano trascorsi 30 giorni dallo svolgimento dell'assemblea.

Nelle assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 19 - Regolare costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Per le deliberazioni concernenti i piani di investimento, di ristrutturazione dei beni sociali e di modifica della loro destinazione d'uso, l'Assemblea delibera comunque con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie che non siano direttamente conseguenti all'applicazione di disposizioni di legge inderogabili, l'Assemblea delibera comunque con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Le deliberazioni possono essere prese per alzata di mano, a meno che un diverso sistema venga richiesto da tanti soci che rappresentino non meno di 1/4 del capitale presente all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile.

Art. 20 - Seconda convocazione e convocazioni successive

Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Questo non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le modalità di cui sopra.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 21 - Impugnazione delibere assembleari

Gli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti, possono impugnare le deliberazioni.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro tre mesi dalla data di questo.

Si applica quanto previsto dagli artt. 2377 e 2378 del codice civile.

Art. 22 - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri anche non soci, eletti la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci, previa determinazione del numero stesso degli amministratori.

Nel caso in cui la partecipazione complessiva dei soggetti pubblici nella società risulti inferiore al 51% del capitale sociale, l'assemblea provvede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione con le seguenti modalità. I soggetti pubblici predisporranno una lista di candidati.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri, almeno un candidato sarà nominato tra i nominativi della lista. La lista potrà essere composta anche da un solo nominativo.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, almeno due candidati saranno nominati tra i nominativi della lista. La lista potrà essere composta da soli due nominativi.

Agli amministratori dovrà essere riconosciuto un rimborso spese e potrà inoltre spettare un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili, sull'entità e la decorrenza del quale delibera l'assemblea ordinaria dei soci.

L'assemblea potrà prevedere a vantaggio degli amministratori, altresì, una indennità per la cessazione della carica, per la copertura finanziaria della quale potrà anche stipulare apposita polizza assicurativa.

I membri del consiglio, se l'assemblea non ha già provveduto, scelgono il presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.

Nel caso in cui la partecipazione complessiva dei soggetti pubblici nella società risulti inferiore al 51% del capitale sociale, il nominativo o i nominativi dovranno essere votati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale e deliberare sulla sua cessazione dall'incarico fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.

Nel caso in cui la partecipazione complessiva dei soggetti pubblici nella società risulti inferiore al 51% del capitale sociale, il nominativo dovrà essere votato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi e sono rieleggibili.

#### Art. 23 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

#### Art.24 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal Consigliere Delegato se nominati, presso la sede sociale od altrove mediante avviso comunicato a tutti i consiglieri e sindaci effettivi con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente se nominato o, se non nominato o anch'esso impedito, dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

E possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunioni, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### Art. 25 - Firma e rappresentanza legale

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre la rappresentanza legale spetta al o ai consiglieri delegati se nominati, nei limiti dei poteri ad esso o ad essi attribuiti.

Il Consiglio potrà delegare l'uso della firma sociale con le modalità e limitazioni che crederà opportune ad uno o più amministratori ovvero ad uno o più direttori o procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, nonchè affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi, fissandone poteri e compensi.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Vice-Presidente non è incompatibile con quella di Consigliere Delegato.

#### Art. 26 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di numero tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Tali membri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge, ed inoltre esercita il controllo contabile qualora non sia nominato il revisore contabile previsto dall'art. 27, ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile.

L'assemblea che nomina i Sindaci e fra loro il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

#### Art. 27 - Controllo contabile



Il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile.

Art. 28 - Esercizio sociale.

L'Esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministratore deve procedere alla redazione del bilancio, osservate le prescrizioni di legge, ed alla sua presentazione all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 29 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea, dedotte le eventuali perdite degli esercizi precedenti, saranno ripartiti nel modo seguente:

- a) La ventesima parte al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) 10% al fondo di riserva straordinario;
- c) la restante parte, salvo diversa delibera assembleare, sarà ripartita fra i soci proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale.

Le quote di utile non reclamate entro cinque anni andranno a vantaggio del fondo di riserva straordinario.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 31 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.